

**REGIONE SICILIANA****Assessorato Industria****DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA  
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia d'industria e commercio;
- VISTA** la legge n. 9 del 09.01.1991 che stabilisce le norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionate;
- VISTO** il D.P.R. 24/05/1988 n. 203 relativo all'attuazione delle direttive C.E.E. nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e d'inquinamento prodotto dagli impianti industriali a sensi dell'art. 15 della legge 16/04/1987 n. 183;
- VISTO** il D.M. 12/07/1990 che detta le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissa i valori minimi di emissione;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998;
- VISTA** la nota del Ministero Ambiente n. 4978/99 del 19/11/1999;
- CONSIDERATO** che con circolare n. 17298, a firma congiunta degli Assessori per l'Industria e per l'Ambiente, in data 13/07/1991, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 43 del 07/09/1991 sono state regolamentate le procedure ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per le emissioni di agenti inquinanti atmosferici nei nuovi impianti industriali;
- VISTA** la circolare Assessorato Industria n. 340 del 22/05/1993;
- VISTA** l'istanza dell'ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, C.F. e P.I. 056117841001, del 14/02/2000, con la quale la società chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 comma a) D.P.R. 203/88 per l'intervento di miglioramento ambientale con trasformazione in ciclo combinato della sezione 5 presso la centrale termoelettrica di Termini Imerese.
- VISTO** il D.A. n. 389 del 07/06/2001 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente con il quale viene emesso il nulla osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della l.r. 181/81.
- VISTO** il rapporto n. 2635 del 14/05/2001 redatto dal Servizio U.R.I.G. del CO.RE.MI. con il quale si esprime parere favorevole per i valori massimi di inquinamento proposti dalla società istante in quanto rientranti in quelli imposti dalla normativa vigente.
- VISTA** la nota n. 9991/VIA/A.O.13.B. del 07/06/2000 del Ministero dell'Ambiente con la quale la Commissione VIA ritiene che non sussistono fattori che possono causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria, per l'intervento in esame, la procedura VIA di cui all'art. 6 della legge 349/86 e successive disposizioni e nella quale si dettano i limiti alle emissioni e le specifiche prescrizioni.
- VISTO** il parere favorevole espresso dall'A.T.A. nella Conferenza di Servizi che si è tenuta nei locali di questo Assessorato il 17/07/2001 a condizione che vengano rispettati i limiti e le prescrizioni dettati nel N.O. all'impianto N. 389 del 07/06/2001 e dalla nota 9991/VIA/A013B del 07/06/2001 - sopracitate.

VISTO il verbale della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 10 del 30/04/1991 redatto il 17/07/2001.  
RITENUTO di dover provvedere in merito

## DECRETA

**Art. 1)** – La Soc. ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, C.. e P.I. 056117841001, è autorizzata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88 all'emissione degli scarichi in atmosfera derivanti dall'intervento di miglioramento ambientale con trasformazione in ciclo combinato della sezione 5 presso la Centrale Termoelettrica di Termini Imerese.

**Art. 2)** – Prima dell'avvio a pieno regime della nuova centrale con la sezione 5 trasformata in ciclo combinato, il proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Sicilia una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento delle sezioni 3 e 4 alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NOx, CO, SOx, microinquinanti organici ed inorganici.

**Art. 3)** – Le emissioni in atmosfera devono rispettare in tutte le condizioni di funzionamento per ogni camino, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti limiti di concentrazione nei fumi riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto, a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15% a 0° C e 1013 hPa:

Nox (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
CO	50	mg/Nm <sup>3</sup>

Tali valori, nel cui computo sono da escludere le fasi di avviamento e di arresto, sono da intendersi come valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento per il primo anno dall'inizio dell'esercizio del nuovo impianto, e come valori medi giornalieri successivamente, e sono da riferirsi ad una portata dei fumi tal quale pari a 1.900.000 Nm<sup>3</sup>/h.

In ogni caso il proponente dovrà adottare le migliori tecnologie per il contenimento delle emissioni di Nox e CO commercialmente disponibili all'atto dell'ordinazione delle apparecchiature.

In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo di altro combustibile che non sia gas naturale per la sezione 5 dopo la sua trasformazione in ciclo combinato.

Il proponente entro 5 anni dall'avvio dell'esercizio della centrale nel nuovo assetto presenterà al Ministero dell'Ambiente e della Regione Sicilia una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche e tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di Nox e CO.

**Art. 4)** – Il proponente, prima dell'avvio della sezione n. 5 trasformata in ciclo combinato, dovrà concordare con la Regione Sicilia e con la Provincia di Palermo un protocollo che preveda le modalità di segnalazione, a competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

Il proponente con una relazione annuale alla Regione Sicilia e alla Provincia di Palermo dovrà documentare l'andamento delle emissioni, dei consumi di gas naturale e dell'energia prodotta.

Allo scopo di verificare gli effetti dell'atteso miglioramento del quadro emissivo sull'ambiente circostante, dovranno essere effettuate due campagne di biomonitoraggio della qualità dell'aria, di cui una con la centrale nella sua attuale configurazione, e la seconda dopo l'entrata in servizio della sezione 5 trasformata in ciclo combinato. Tali campagne di monitoraggio dovranno essere eseguite secondo le linee guida dall'ANPA. I risultati di tali indagini dovranno essere trasmessi all'ARPA della Regione Sicilia ed al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente.

**Art. 5)** – Per tutte le altre prescrizioni si confermano e si ribadiscono quelle stabilite nella nota n. 9991VIAA.O.13.B del Ministero dell'Ambiente del 7.08.2000 in premessa citata;

- Art. 6) – La Soc. Enel S.p.A. è tenuta a comunicare a competente Laboratorio di Igiene e Profilassi, al Servizio Idrocarburi del Corpo Regionale delle Miniere, al Sindaco del Comune di Termini Imerese (PA), ed alla Amministrazione Provinciale di Palermo almeno quindici giorni prima, la data d inizio della messa in esercizio dell'impianto, inoltre dovrà comunicare, entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, ai suddetti Organi, i dati relativi alle emissioni riscontrate da tale data per un periodo continuativo di giorni dieci e di attenersi a tutte le prescrizioni che il competente Laboratorio di Igiene e Profilassi (servizio di rilevamento ai sensi dell'art. 7 della legge 615/66) riterrà di impartire per il rispetto dei valori limite consentiti.
- Art. 7) – La Società è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento, prevista dalle leggi n. 615 del 13.07.1966, n. 650 del 24/12/1979, della L. n. 39 del 18/06/1977 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. n. 175 del 17/05/1988 e del D.P.R. n. 203 del 24/05/1988.
- Art. 8) – La Società è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso e dovrà essere restituito all'assessorato concedente.
- Art. 9) – La presente autorizzazione è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa ai sensi della L.R. n. 24 del 24.08.1993 e dal richiamato articolo 86 del D.M. n. 106 del 20.08.1992 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21.08.1992, la relativa ricevuta di versamento dovrà essere trasmessa all' Assessorato concedente.
- Art. 10) – Il presente decreto verrà trasmesso al Servizio Idrocarburi del corpo regionale delle miniere per la notifica alla società interessata, a L.I.P. di Palermo, al Sindaco del Comune di Termini Imerese, all'Amministrazione Provinciale di Palermo.
- Art. 11) – L'Amministrazione Provinciale e/o il Laboratorio di Igiene e Profilassi competente sono autorizzati, a sensi dell'art. 9 del D.R. 203/88, ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni, nonché ad effettuare i relativi controlli con periodicità semestrale con inizio dalla data di messa in esercizio dell'impianto.
- Art. 12) – Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.S.
- Art. 13) – Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica e ricorso straordinario al Presidente della regione entro centoventi giorni dalla notifica.

Palermo 12 GIUGNO 2001

FS/gpg

Il Dirigente Generale  
(Dott. Ing. Giuseppe Sorce)

